REGOLAMENTO (CE) N. 1991/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'attuazione delle distillazioni, in particolare quella prevista all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, presuppone la conoscenza particolareggiata dei dati relativi all'uva vendemmiata e al volume di vino ottenuto con la vinificazione, ripartito per categoria di prodotto, nonché delle resa per ettaro delle superfici vitate ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1989, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 605/92 [4], ha previsto all'articolo 13 che le quantità di prodotto da indicare nelle dichiarazioni siano espresse in ettolitri di vino ; che tuttavia, per tener conto della particolare situazione di alcuni viticoltori che vendemmiano ma non vinificano, è opportuno autorizzare gli Stati membri a disporre che nelle dichiarazioni di raccolta i quantitaviti siano espressi in peso dell'uva raccolta, a seconda delle varietà, anziché compiere una stima del volume dell'uva raccolta dal produttore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3929/87 è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che, nelle dichiarazioni di raccolta di cui all'articolo 1, le quantità siano espresse in quintali anziché in ettolitri. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.
(3) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.
(4) GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 24.